

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6278 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Piano Sanitario Regionale - Demanio e Patrimonio - **Concessione di un contributo straordinario una tantum a favore della Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi per l'acquisto di una autoambulanza che presterà servizio gratuito, in attuazione dell'art. 30, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 15.**

omissis

CONSIDERATO

- Che l'art. 30, comma 2, lettera e) della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 15 (Legge Finanziaria 2002) ha disposto affinché la Giunta Regionale conceda alla "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi", con sede in San Nicola Manfredi (BN), un contributo straordinario una tantum di Euro 50.000,00= per l'acquisto di una autoambulanza che presterà servizio gratuito;

- Che la medesima disposizione di legge regionale ha stabilito di far fronte a tale onere a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione 2002 di cui alla Unità Previsionale di Base 6.80.221;

- Che il bilancio gestionale 2002 ha previsto nella UPB 6.80.221 il capitolo 118 "Acquisto Automezzi", attribuito alla responsabilità dell'AGC "Demanio e Patrimonio", Settore 02 "Provveditorato ed Economato";

- Che su detto stanziamento di bilancio sussiste ad oggi una residua disponibilità di fondi per Euro 25.500,00=;

- Che l'Associazione "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi" risulta iscritta al Registro Regionale del Volontariato, di cui alle Leggi Regionali 8 febbraio 1993 n. 9 e 7 agosto 1996 n. 18, giusta delibera della Giunta Regionale n. 6448 del 30/11/2001 e Decreto del dirigente del Settore Assistenza Sociale n. 17 del 15/1/2002;

RITENUTO

- Di dare mandato al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato affinché provveda con proprio decreto per l'impegno e, successivamente, per la liquidazione del contributo, attingendo alla UPB 6.80.221, capitolo 118;

- Che l'impegno sia effettuato previa acquisizione dell'ordine al fornitore, sottoscritto dal rappresentante legale della "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi";

- Che la liquidazione del contributo, in analogia a quanto previsto dal Regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 2001, relativo alla concessione dei contributi previsti dall'art. 96 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 per l'acquisto di ambulanze e beni strumentali delle associazioni di volontariato ed altre ONLUS, sia subordinato alla presentazione da parte della "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi" della seguente documentazione:

- Copia della fattura di acquisto dell'ambulanza, recante dettagliata descrizione dell'ambulanza, corrispondente all'ordine, nonché dichiarazione del fornitore, che l'ambulanza è "nuova di fabbrica";
- Dichiarazione, resa dal rappresentante legale della "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi", di impegno a:

- Utilizzare l'ambulanza esclusivamente per le finalità dell'Associazione, prestando servizio gratuito;

- Che la vendita o cessione a terzi potrà essere effettuata prima dei tre anni dalla data di acquisto solo in favore di organizzazioni di volontariato, o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

- Che in tal caso il prezzo di vendita o di cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato dell'ambulanza ed il contributo ricevuto per l'acquisto della stessa;

- Che per l'acquisto dell'ambulanza non sono stati ricevuti altri contributi pubblici;

- Che l'osservanza delle condizioni sopra prescritte deve essere certificata annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dalla "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi", all'Osservatorio Regionale del Volontariato, di cui alle Leggi Regionali 8 febbraio 1993 n. 9 e 7 agosto 1996 n. 18;

- Che l'inadempimento della disposizione precedente comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Regionale;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente riportato:

1. Di concedere, in attuazione dell'art. 30, comma 2, lettera e) della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 15, alla "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi", con sede in San Nicola Manfredi (BN), un contributo straordinario una tantum dell'importo di Euro 25.500,00= per l'acquisto di una autoambulanza che presterà servizio gratuito.

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato affinché provveda con proprio decreto per l'impegno e la successiva liquidazione, attingendo alla UPB 6.80.221, capitolo 118, alle seguenti condizioni:

- Che l'impegno sia effettuato previa acquisizione dell'ordine al fornitore, sottoscritto dal rappresentante legale della "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi";

- Che la liquidazione del contributo, in analogia a quanto previsto dal Regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 2001, relativo alla concessione dei contributi previsti dall'art. 96 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 per l'acquisto di ambulanze e beni strumentali delle associazioni di volontariato ed altre ONLUS, sia subordinato alla presentazione da parte della "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi" della seguente documentazione:

- Copia della fattura di acquisto dell'ambulanza, recante dettagliata descrizione

dell'ambulanza, corrispondente all'ordine, nonché dichiarazione del fornitore che l'ambulanza è "nuova di fabbrica";

- Dichiarazione, resa dal rappresentante legale della Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi", di impegno a:

- Utilizzare l'ambulanza esclusivamente per le finalità dell'Associazione, prestando servizio gratuito;

- Che la vendita o cessione a terzi potrà essere effettuata prima dei tre anni dalla data di acquisto solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

- Che in tal caso il prezzo di vendita o di cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato dell'ambulanza ed il contributo ricevuto per l'acquisto della stessa;

- Che per l'acquisto dell'ambulanza non sono stati ricevuti altri contributi pubblici;

3. L'inosservanza delle condizioni sopra prescritte deve essere certificata annualmente, entro il dicembre di ciascun anno, dalla "Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi" all'Osservatorio Regionale del Volontariato, di cui alle Leggi Regionali 8 febbraio 1993 n. 9 e 7 agosto 1996 n. 18;

4. L'inadempimento della disposizione precedente comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato;

5. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore al Bilancio, all'Assessore alla Sanità, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Entrata e Spesa, al Settore Formazione Bilancio, al Settore Provveditorato ed Economato, ed al Settore Assistenza Sociale, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino